

COMUNE DI TARANO
Provincia di Rieti

ORIGINALE

prot. n. 4261 del 23/10/2020

ORDINANZA DEL SINDACO

N.19 DEL 23/10/2020

OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO CONTAGIO DA COVID-19. DPCM DEL 18/10/2020 – SOSPENSIONE MERCATO MENSILE DEL 25/10/2020

L'anno **duemilaventi** addì **ventitre** del mese di **ottobre**,

Il Sindaco

VISTO l'art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che prevede: *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze con tingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 febbraio 2020, n. 47;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 26 febbraio 2020 concernente *“Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*, emanata sulla base dello schema di cui al citato decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO in ultimo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020: “*Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale*”;

PRESO ATTO dell’aggravarsi della situazione epidemiologica arrivata ormai a livello di massima allerta.

VALUTATA L’ESIGENZA, pertanto, di condividere ed integrare le misure di carattere straordinario finalizzate a fronteggiare l’emergenza sanitaria che si sta determinando così come già disposto anche dalla Regione Lazio;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

ORDINA

E’ disposta con decorrenza immediata e fino a nuove disposizioni, in aggiunta alle misure di cui al DPCM 18 ottobre 2020,

LA SOSPENSIONE DEL MERCATO MENSILE DI BORGONUOVO PER IL GIORNO 25/10/2020.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento **é punito ai sensi dell’art.650 del codice penale.**


La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Tarano e sui social network. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La presente ordinanza ha validità fino a nuovo provvedimento.

La presente ordinanza è trasmessa:

- Al Comando Polizia Municipale - mail: areavigilanza@unionebassasabina.it;
- Al Prefetto di Rieti - pec: protocollo.prefri@pec.interno.it
- Al Comando Stazione Carabinieri di Collevocchio - pec: tri24608@pec.carabinieri.it;
- Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Rieti - pec: com.rieti@cert.vigilfuoco.it

Ai sensi dell’art. 3 comma 4, del D.Lgs 7 Agosto 1990 n. 241 e s.m.i, si avverte che, avverso il presente atto in applicazione del D.Lgs 2 Luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio o in alternativa, entro 120 giorni sempre dall’ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.



IL SINDACO

Fto Miranda Glandarelli